



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a prot. n.6995 in data 24/02/2025 della Società F.Ili BOSCOLO BEGIO S.r.l., con sede in Chioggia (VE), con cui veniva richiesta l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione, in occasione dei lavori di realizzazione di un nuovo pontile ligneo sulla sponda di levante del canale Scomenzera nel Comune di Venezia, nei pressi dell'approdo ACTV di Santa Marta, su incarico dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;

VISTA: la nota assunta a prot. n.7289 in data 26/02/2025 dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con cui veniva comunicato l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di che trattasi alla società istante;

VISTA: l'autorizzazione n.100/2025 in data 04/04/2025 con cui la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito disposizioni per l'impiego dei mezzi navali destinati ai lavori di che trattasi;

VISTA: la propria Ordinanza n.18/2019 in data 15/03/2019, con la quale è stata interdetta la sosta, il transito, l'ormeggio, lo stazionamento e qualsivoglia altro uso pubblico da parte di unità navali, veicoli e persone, presso la cavana ed il tratto di banchina prossimi alla zona di lavorazione lungo la sponda di levante del canale Scomenzera;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo del canale Scomenzera interessato dai lavori di che trattasi, a garanzia della sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità;

VISTO: il "*Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023, in data 09/03/2023, e ss.mm./ii.;

VISTO: il "*Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta*" della Città Metropolitana di Venezia, approvato con Delibera n.24772 del 25/06/1998 e ss.mm./ii.;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che dal **9 aprile al 30 maggio 2025**, in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli, la Società F.Ili BOSCOLO BEGIO S.r.l., su incarico dell'Autorità di Sistema

Portuale del M.A.S., eseguirà lavori di realizzazione di un nuovo pontile ligneo lungo la sponda di levante del **canale Scomenzera** nel Comune di Venezia, in prossimità dell'approdo ACTV - Santa Marta, con l'impiego dei seguenti mezzi navali, o eventuali altri mezzi nella disponibilità della stessa:

- Moto/barca targata **RV06808**
- Moto/barca targata **6V/30301/RV05110**.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Nel periodo di cui al "rende noto", lo specchio acqueo evidenziato in "rosso" nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, in prossimità dell'approdo ACTV - Santa Marta, lungo la sponda di levante del **canale Scomenzera** nel Comune di Venezia, per una distanza di **metri 20 (venti)** dalla banchina, è interdetto alla navigazione, sosta ed ancoraggio a tutte le unità navali, con esclusione di quelle impegnate nei lavori di che trattasi.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dall'attività in questione, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non creare moto ondoso tale da compromettere la sicurezza dei lavori, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice degli stessi;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Filippo MARINI

*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

AREA DI INTERVENTO – SPONDA DI LEVANTE IN CANALE SCOMENZERA NEL COMUNE DI VENEZIA

